

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI

CAMERA ARBITRALE

Procedura Arbitrale n. 05 s/s 2009-2010 Stefano Antonelli / Manuele Blasi

LODO

emesso dal Collegio Arbitrale nelle persone dei suoi componenti, AVV. PIEREMILIO SAMMARCO (PRESIDENTE), AVV. FABIO CAZZOLA (ARBITRO) ED AVV. GIANCARLO GIORNELLI (ARBITRO), RIUNITOSI PRESSO LA SEDE ELETTA IN CORSO ITALIA 35/B, ROMA

TRA

Sig. STEFANO ANTONELLI (rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Bianco)

ricorrente

E

MANUELE BLASI (rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Grassani)

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20 luglio 2009, il Sig. Stefano Antonelli proponeva ricorso alla Camera Arbitrale presso la Commissione Agenti di Calciatori F.I.G.C. ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori (di seguito, "Regolamento") per la risoluzione della controversia insorta con il calciatore Manuele Blasi per vedersi riconoscere il credito di € 50.000,00 nei confronti dello stesso calciatore Manuele Blasi e, per per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del suindicato importo oltre IVA e interessi di mora a decorrere dalla data di maturazione

PS



del credito al saldo, oltre alla condanna della controparte alle spese legali della procedura.


A fondamento della propria pretesa di pagamento, il ricorrente deduceva di aver perfezionato in data 14 settembre 2005 una scrittura privata di risoluzione consensuale del mandato di rappresentanza conferito in precedenza al Sig. Stefano Antonelli e che in tale scrittura era previsto l'obbligo per il calciatore Manuele Blasi di corrispondere al Sig. Stefano Antonelli un importo di € 50.000,00 + IVA entro il 30 gennaio 2006, di € 50.000,00 + IVA entro il 30 gennaio 2007, € 50.000,00 + IVA entro il 30 gennaio 2008 e € 50.000,00 + IVA entro il 30 gennaio 2009.

Deduceva altresì il ricorrente che la rata del 30 gennaio 2009 non era stata onorata dal calciatore, così come le pregresse, già oggetto di altrettante pronunce arbitrali che sanzionavano la condotta del Sig. Manuele Blasi.

Formatosi il Collegio arbitrale in data 08 marzo 2010, si costituiva il Sig. Manuele Blasi chiedendo, in via preliminare, la sospensione del procedimento arbitrale per effetto delle impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di Appello di Roma avverso i precedenti lodi dal contenuto identico a quello di cui ci si occupa, eccependo l'incompetenza del Collegio, la nullità della risoluzione consensuale, la vessatorietà delle clausole contenute nella scrittura privata del 14 settembre 2005 e chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso proposto dal Sig. Stefano Antonelli.

Fallito il tentativo di conciliazione, il Collegio assegnava alle parti termini per precisazione dei quesiti, deposito di documenti, deduzioni istruttorie e precisazione delle conclusioni.

Con le ulteriori memorie, le parti illustravano più ampiamente le proprie tesi difensive già delineate nei rispettivi atti.

PS


Il Collegio, ritenendo infondata l'istanza di sospensione della procedura e di natura documentale la questione controversa, si riuniva in data 16 luglio 2010 per deliberare il presente lodo:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto di credito di € 50.000,00 oltre IVA e interessi derivante dalla scrittura privata sottoscritta con il calciatore Manuele Blasi in data 14 settembre 2005. La difesa della parte resistente ritiene non dovuto alcun pagamento in favore dell'agente sollevando questioni di rito e di merito, quali la sospensione del procedimento arbitrale per effetto delle impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di Appello di Roma avverso i precedenti lodi dal contenuto identico a quello di cui ci si occupa, l'incompetenza del Collegio, la nullità della risoluzione consensuale, la vessatorietà delle clausole contenute nella scrittura privata.

Circa la richiesta di sospensione, il Collegio, conformemente alla propria ordinanza del 21 aprile 2010, non ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge che giustificano la misura, avendo parte resistente solamente informato il Collegio di generici atti di impugnazione di precedenti lodi intervenuti *inter partes* tuttora *sub iudice* che, possono, in astratto, anche rilevarsi meramente dilatori o manifestamente infondati.

Con riferimento alla pretesa incompetenza del Collegio, parte resistente formula tale eccezione sul presupposto che il ricorrente, a decorrere dal mese di giugno 2007, non era più iscritto all'albo degli agenti di calciatori e, dunque, non soggetto al Regolamento. Tale eccezione è priva di fondamento atteso che il ricorrente, al momento del perfezionamento della scrittura privata con il Sig. Manuele Blasi in data 14 settembre 2005, era iscritto all'albo e l'attività che andava espletando era soggetta al

PS
gla A

Regolamento; atteso che la scrittura privata in questione può qualificarsi come contratto ad effetti obbligatori, a nulla valgono le vicende personali successive, quali la spontanea cancellazione dall'albo da parte del ricorrente.

Per quanto attiene, inoltre, alla pretesa nullità della scrittura privata sottoscritta dalle parti secondo cui mancherebbe in essa una giustificazione causale tale da sorreggere l'impegno economico del resistente, il Collegio osserva che il rapporto intercorso in precedenza tra il calciatore e l'agente è qualificabile, nell'ordinamento giuridico, come un contratto di mandato regolato dagli artt. 1703 e ss. del cod. civ., con presunzione di onerosità all'art. 1709 cod. civ.. Tale presunzione può essere superata attraverso la prova di un patto espresso di gratuità. Nel caso di specie, il Collegio (a maggioranza, ritenendo l'arbitro dissenziente che nella scrittura 14 settembre 2005 manchi l'indicazione delle "concessioni" dell'agente tipiche della transazione ex art. 1965 c.c.) ritiene che in considerazione della onerosità del mandato rilasciato dal calciatore in favore dell'agente, si deve ritenere che anche la scrittura privata ad esso strettamente collegata, la cui funzione era di dirimere o prevenire una lite tra le parti a seguito della risoluzione del mandato in questione, abbia la stessa causa giustificativa propria dei rapporti a prestazioni corrispettive. Per tale ragione, il Collegio considera valida, sotto il profilo dell'esistenza causale, la scrittura privata in questione, non potendo entrare nel merito della congruità o meno degli importi, che sono il frutto dell'esercizio della libertà contrattuale delle parti.

Circa, da ultimo, la pretesa vessatorietà ai sensi del d. lgs. 206/2005 delle clausole contenute nella scrittura privata di cui si discute, che, secondo la prospettazione della difesa della parte resistente, determinerebbero la nullità dell'intera scrittura privata per effetto di un significativo e non ammissibile squilibrio dei diritti e

PS
ghe A

degli obblighi tra le parti a favore esclusivamente del ricorrente, il Collegio, ancora a maggioranza (ritenendo l'arbitro dissenziente, invece, che la qualificazione del calciatore come lavoratore subordinato ex L. 91/81 lo faccia rientrare nella definizione di consumatore ex d. lgs. 206/20059), ritiene non applicabile alla fattispecie la normativa posta a tutela dei consumatori. Il calciatore, infatti, nel rapporto col proprio agente, non può essere qualificato come consumatore, cioè come *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"* (art. 3, lett. a) d. lgs. 206/2005), perfezionando con tale detta figura rapporti funzionali all'attività di sportivo professionista che esercita ai sensi dell'art. 2 della legge 91/81.

Per tale ragione, l'eccezione formulata da parte resistente è disattesa dal Collegio.

Non essendovi altre questioni, il Collegio ritiene, dunque, accertata ed efficace l'obbligazione pecuniaria posta a carico della parte resistente e contenuta nella scrittura privata del 14 settembre 2005 e stabilisce che il calciatore Manuele Blasi debba corrispondere al Sig. Stefano Antonelli l'importo di € 50.000,00 oltre IVA e interessi legali così come contrattualmente pattuito e richiesto dalla parte ricorrente.

Le spese di lite come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio, a maggioranza, in accoglimento della richiesta formulata dal ricorrente con il proposto quesito:

- condanna il sig. Manuele Blasi al pagamento in favore del Sig. Stefano Antonelli dell'importo di € 50.000,00, oltre IVA ed oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;




PS

- condanna parte resistente al pagamento delle spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale che si quantificano, in base alle tariffe della Camera Arbitrale, in complessive € 8.000,00, oltre accessori di legge (di cui € 4.000,00 oltre accessori di legge già versati dalle parti in ragione di metà ciascuna), che dovranno essere così effettuate:
 - € 1.600,00, oltre c.p.a. ed iva, al presidente Avv. Pieremilio Sammarco;
 - € 1.200,00, oltre c.p.a. ed iva ed oltre € 400,00 per spese vive, all'arbitro Avv. Fabio Cazzola;
 - € 1.200,00, oltre c.p.a. ed iva, ed oltre € 400,00 per spese vive all'arbitro Avv. Giancarlo Giornelli;
- condanna, infine, la parte resistente a rifondere in favore della parte ricorrente le spese legali per onorari e diritti, e quantificate in complessivi € 2.500,00 oltre c.p.a. ed iva.


Così deciso in Roma il 16 luglio 2010 e sottoscritto in sei originali, uno per il fascicolo d'ufficio, uno per ciascuna delle parti, uno per ciascuno degli arbitri.

Il Presidente Avv. Pieremilio Sammarco




L'Arbitro Avv. Fabio Cazzola

Fato 1.8.2010



L'Arbitro Avv. Giancarlo Giornelli

Fato 5.8.2010



Il Segretario Piergiorgio Sciascia

